



COMUNE DI IRGOLI Provincia Di Nuoro

All. a DCC n.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

ART.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, attivazione ed intervento del servizio di pronta reperibilità del personale dipendente, nell'ambito del corrispondente istituto di salario accessorio previsto dal CCNL del personale del comparto Regioni ed in particolare dall'art. 24 del CCNL 21/05/2018 e successive integrazioni.

ART. 2 - Finalità del servizio

1. Il servizio di pronta reperibilità consente all'ente la possibilità di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali e lo svolgimento dei servizi alla collettività ad essi demandati in particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità operative a salvaguardia e garanzia della pubblica incolumità e a tutela del patrimonio dell'ente, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni straordinarie.

ART. 3 - Tipologie di intervento

1. Il servizio di Pronta reperibilità opera per l'espletamento degli interventi individuati dall'Ente, tra i servizi di propria competenza o ad esso delegati così come di seguito esemplificati:

- a) interventi straordinari per la transitabilità di strade urbane ed extra urbane a seguito di eventi calamitosi o non previsti né prevedibili, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la transitabilità della viabilità attraverso misure minime di messa in sicurezza;
- b) interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali (di concerto con le strutture della Protezione Civile) o comunque in caso di pericolo o danno a persone e al patrimonio dell'Ente che richiedano interventi urgenti ed improcrastinabili;
- c) incidenti stradali con danni a strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade;
- d) Servizi di stato civile, denunce di morte, Trasporti funebri.

ART. 4 - Servizi ed aree interessate alla reperibilità

1. Il Servizio di pronta Reperibilità è riferito all'Area Tecnica - Manutentiva, all'area Amministrativa con riferimento allo Stato Civile.

ART. 5 - Competenze del coordinatore della reperibilità

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Amministrativa – Manutentiva, ognuno per la propria competenza, rivestono il ruolo di coordinatori dei dipendenti in reperibilità.

2. Nel momento in cui viene attivata la Protezione Civile, le competenze di coordinamento faranno capo al Coordinatore Centro Operativo Comunale, come previsto dalle normative vigenti e dai provvedimenti adottati dall'Ente.

ART. 6 - Competenze Responsabili di servizio: aspetti organizzativi

1. Il Responsabile di ogni Servizio interessato alla reperibilità individua i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, dotati di idoneo profilo professionale, ai fini della costituzione della squadra di pronto intervento e disciplina le modalità per la messa a disposizione dei mezzi e delle apparecchiature necessari per gli eventuali interventi.

2. Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria, laddove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di

reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione da parte del Responsabile del Servizio competente, di lavoratori non volontari tra quelli assegnati al servizio o all'area di attività interessata, tenendo conto comunque, dei casi che impongono o possono legittimare eventuali forme di esclusione dal servizio.

ART. 7 - Programmazione del servizio e turnazioni

1. Il turno di servizio viene stabilito mensilmente dai Responsabili dei servizi interessati.
2. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 volte al mese.
3. Una volta fissato il turno, ogni modifica può essere realizzata, solo subordinatamente a specifica autorizzazione del predetto Responsabile, fatta salvo casi di malattia o infortuni.
4. I lavoratori in ferie sono esclusi dal servizio di reperibilità, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il prospetto dei turni viene comunicato al personale interessato affisso all'interno della sede comunale, nei luoghi di timbratura del personale, pubblicato sul sito web dell'Ente e comunicato al Sindaco e all'Ufficio Personale.

ART. 8 - Composizione e funzionamento

1. Il Servizio di pronta reperibilità si attiva così come di seguito:
 - a) per l'area tecnica il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato e domenica e festivi per complessive 12 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
 - b) per i Servizi di stato civile il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato e domenica e festivi per complessive 6 ore giornaliere: il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00 la domenica e altri festivi dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
2. Ricevuta la segnalazione telefonica, valutata la situazione, se del caso i componenti il servizio di pronta reperibilità avvisano il Responsabile di riferimento e/o le autorità competenti.
3. In caso di chiamata, il dipendente in reperibilità deve essere in grado di raggiungere il posto ove si è verificata l'emergenza nel minor tempo possibile e comunque nell'arco di 30 minuti dalla chiamata.
4. Il Responsabile registrerà ogni operazione di pronto intervento su un apposito modulo indicante sommariamente: l'Organo che ha richiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivo.

ART. 9 - Indennità di reperibilità

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.
3. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 2 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
4. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 2.

5. La disciplina del comma 4 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

4. Agli oneri di finanziamento della reperibilità si fa fronte con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL del 01.04.1999.

ART. 10 - Sanzioni disciplinari

1. Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal presente regolamento, non intervenga entro il limite temporale, e del fatto non sia riscontrabile da forza maggiore, decade dal diritto al compenso del relativo turno, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili e penali.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

2. Il presente regolamento integra il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.

ART. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità.